

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CGF **(2007/2008)**

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Mario Antonio SCINO, Dott. Claudio MARCHITIELLO Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

nella riunione, tenuta in Roma il 7 novembre 2007, ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C., RIUNIONE DEL 21.09.'07 (Comunicato stampa del 21.09.'07).

RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI CUI AL C.U. N.31/A DELLA F.I.G.C. DEL 27.09.'07.

RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (C.U. N.37/C del 28.9.'07).

Il Consiglio Federale del 21 settembre 2007 ha concesso al Presidente della Federazione a salvaguardia della regolarità dei campionati ampia delega alla emanazione di ogni valido provvedimento per la stagione sportiva 2007/2008 idoneo a comporre eventuali problematiche che non siano suscettibili di essere risolte con soluzioni condivise.

Avvalendosi di detto potere, con provvedimento del 27 settembre 2007, il Presidente Federale, limitatamente alla stagione sportiva 2007/2008, salvi ed impregiudicati i diversi provvedimenti della P.A., ha disposto che le società della serie C2 indicate in narrativa (tra cui la Soc. F.C. Sudtirolo) avrebbero potuto disputare le partite interne presso gli impianti sportivi disponibili e già indicati in sede di iscrizione al campionato anche nell'ipotesi in cui i detti impianti non fossero ubicati nel Comune ove la medesima società avesse avuto la sede.

Conseguenzialmente, il Presidente della Lega Nazionale di serie C ha disposto, prendendo atto della delibera sopra indicata del Presidente Federale del 27 settembre 2007, che la partita Sudtirolo - Ivrea del 30 settembre 2007 fosse disputata allo Stadio Comunale "M. Drusio" di Bolzano.

Con tre distinti ricorsi (nn. 67, 68 e 69), oggettivamente e soggettivamente connessi, previa tempestiva proposizione di preavviso e versamento della prescritta tassa, la Soc. F.C. Bolzano ha impugnato gli atti sopra citati per sostanziali coincidenti ragioni.

In sintesi, dopo la disamina degli accadimenti relativi alle deroghe concesse alla società Sudtirol a giocare sul campo comunale di Bolzano nelle precedenti stagioni ed alla loro improrogabilità, la società reclamante ha posto in evidenza come il Consiglio Federale non potesse - alla luce delle disposizioni normative vigenti - conferire al suo Presidente il potere previsto nella impugnata delibera, così da conferirgli una delega in bianco senza la fissazione di limiti e criteri.

Ha poi evidenziato come il Presidente medesimo non avesse in ogni caso la possibilità di derogare alla normativa federale e che in virtù della illegittimità della conferita delega non avesse alcun valido potere alla emissione del provvedimento contestato.

Analogamente e per le stesse ragioni la illegittimità si riverberava sul provvedimento del Presidente della LPSC.

Tutto ciò considerato osserva la Corte quanto appresso in

DIRITTO

Le ragioni della società reclamante - a prescindere dalla loro ammissibilità - appaiono essere improponibili.

Ed infatti la società ha proposto davanti alla Corte di Giustizia Federale un ricorso avverso provvedimenti del Consiglio Federale nonché del suo Presidente e del Presidente della LPSC.

Ebbene la specifica normativa di riferimento sui poteri della Corte di Giustizia Federale non annovera tra le ipotesi previste (cfr. in particolare art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva) quella di una sua competenza a giudicare su decisioni diverse da quelle espressamente ed inderogabilmente conferite dal medesimo art. 31 del codice vigente.

In applicazione, quindi, dei principi vigenti, visti i poteri conferiti alla Corte di Giustizia Federale in relazione a puntuali e ben definiti provvedimenti, non rientrando le deliberazioni del Consiglio Federale, del suo Presidente (ed anche del Presidente della LPSC) tra le materie di stretta competenza, in assenza altresì di una norma generale di chiusura, difetta la possibilità di esaminare le doglianze della ricorrente.

Ciò anche in considerazione dello specifico contesto di riferimento e del sistema delineato altresì dallo statuto vigente, ove al titolo IV sono espressamente regolamentate le garanzie di settore.

P. Q. M.

La Corte di Giustizia Federale dichiara l'inammissibilità dei ricorsi presentati.
Ordina l'incameramento delle relative tasse.

2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GIULIANO MILESI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE E RICORSO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, E ART. 33, COMMA 4 LETT b), DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA

SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA AL SIGNOR GIULIANO MILESI (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell' 8.10.2007).

Con distinti gravami il Procuratore Federale ed il Sig. Giuliano Milesi, presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, proponevano rituale ricorso avverso la sanzione della inibizione per mesi 10 inflitta al Sig. Milesi a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 7 Agosto 2007 (delibera della C.D.N. pubblicata sul C.U. n.10/D del 08/10/2007).

E' doveroso premettere che l'Ufficio Indagini, richiestone dal Procuratore Federale, aveva svolto accertamenti, su esposto denuncia di società appartenenti al C.R. Lombardia e di due tesserati, circa irregolarità nella gestione amministrativa – contabile del C.R.; nella fase di indagini l'Ufficio inquirente aveva acquisito una relazione, attinente allo stesso tema, degli Ispettori della L.N.D..

All'esito degli accertamenti il Procuratore Federale aveva deferito il Presidente del C.R. Lombardia Sig. Giuliano Milesi con gli addebiti di colpa esplicitati nell'atto di deferimento.

La Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità disciplinare del deferito, gli infliggeva la sanzione di mesi 10 di inibizione.

Con i motivi scritti il Procuratore Federale deduceva l'erronea determinazione della sanzione inflitta in relazione alla gravità dei fatti accertati, evidenziando la opacità e mancanza di trasparenza del comportamento del Presidente Milesi nello svolgimento del suo incarico istituzionale, concludendo affinché, in parziale riforma della decisione impugnata, venisse inflitta al Milesi la sanzione disciplinare dell'inibizione di anni 3 già invocata nel giudizio di prime cure.

Il Sig. Giuliano Milesi – nel suo ricorso – richiedeva, preliminarmente, l'acquisizione di documentazione al fine di dar prova della mancanza di una sua responsabilità personale deducendo, nel merito: a) quanto all'addebito relativo all'Hotel Desenzano, di non avere ottemperato al disposto di cui all'art. 8, all. A, del Regolamento Amministrazione e Contabilità (R.A.C.), che imponeva la preliminare richiesta di tre preventivi, in quanto i prezzi erano congelati dall'ottobre 2001; b) quanto all'addebito concernente l'affidamento a trattativa diretta alla Società Sport Web S.r.l. della gestione del sito Internet del C.R. Lombardia, di avere ottemperato al disposto di cui al su citato art. 8, all. A, del R.A.C., avendo operato una selezione tra i diversi fornitori; c) quanto all'addebito di avere utilizzato il collaboratore del C.R. Sig. Elio Dodesini in mansioni fiduciarie del tutto diverse da quelle afferenti alla sua qualifica rivestita di "omologatore dei campi di calcio", omettendo di vigilare sui suoi comportamenti specie in riferimento a contatti con fornitori del C.R. (Hotel Desenzano e Sport Web S.r.l.) in favore dei quali svolgeva attività di "ricerche di mercato"; deduceva l'insussistenza di *culpa in vigilando* in quanto l'attività del Dodesini era del tutto personale e non aveva alcuna attinenza con l'opera di collaborazione prestata in favore del C.R..

Nel dedurre, infine, di avere rilasciato delega al Vice Presidente Luigi Fantò, conferendogli l'incarico "di coordinare la gestione contabile e del bilancio del C.R.". osservava, altresì, che la fattura N° 686 del 02/11/2005 concernente i servizi alberghieri resi dall'Hotel Desenzano era stata, seppure in ritardo, acquisita su sua richiesta.

Quanto all'eccezione dello *jus superveniens*, osservava, che il disposto dell'art. 77 del R.A.C., oggi in vigore, diversamente dall'art. 8, all. A, non prevedeva più, per acquisti mediante trattativa o licitazione privata, la preliminare richiesta di tre preventivi diversi essendo stata la

materia diversamente disciplinata; per tale effetto, essendo la disposizione dell'art. 77 cit. a lui più favorevole, ne invocava l'immediata applicazione sul piano sanzionatorio.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la riforma della decisione impugnata e l'assoluzione da ogni contestazione; in subordine, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta "da tramutare eventualmente in ammenda".

Alla fissata udienza del 7 novembre 2007 comparivano, davanti alla Corte Giustizia Federale – Sezioni Unite, il Sostituto, Procuratore ed il Presidente Sig. Giuliano Milesi, assistito dal suo difensore.

La Procura illustrava i motivi di impugnazione sottolineando la gravità delle accertate condotte poste in essere dal Sig. Milesi ed insisteva perché allo stesso venisse inflitta la maggior sanzione della inibizione di anni tre.

Il Presidente Milesi ribadiva, con ampie argomentazioni, la sua estraneità ai fatti contestatigli ed, infine, il suo difensore, nel riportarsi ai motivi scritti, produceva precedenti disciplinari a supporto della eccezione dello *jus superveniens* già illustrata nei motivi di gravame.

In via preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in quanto impugnano la stessa decisione.

Quanto premesso, osserva la C.G.F. – Sezioni Unite – che il gravame proposto dal Procuratore Federale è fondato e merita di essere accolto nei limiti sanzionatori di cui al dispositivo.

Le risultanze delle indagini esperite dall'inquirente federale, corroborate dagli accertamenti espletati dagli Ispettori della L.N.D. su richiesta del suo Presidente Rag. Carlo Tavecchio, hanno ben evidenziato la fondatezza degli addebiti disciplinari oggetto del deferimento dando, così, contezza della non corretta e non trasparente gestione amministrativo-contabile del Presidente Sig. Giuliano Milesi e delle sue gravi omissioni del dovere di vigilanza connessi ai compiti istituzionali derivanti dalla carica rivestita.

E', infatti, indubbio che, in vigore, alla data del 20-30/10/2005, del disposto di cui all'art. 8, all. A, del R.A.C., il Presidente Milesi aveva il dovere, per i servizi di ospitalità alberghiera, di richiedere preventivamente, come statuito dalla procedura, tre preventivi diversi "quando l'impegno di spesa è inferiore (come nella fattispecie) a L. 40.000.000".

Né giova in contrario l'assunto, peraltro privo di riscontri probatori, che l'Hotel Desenzano avesse i prezzi congelati dal 2001.

E', quindi, incontrovertibile che il Milesi diede incarico al suo collaboratore di fiducia Dodesini (v. dichiarazione in atti) di contattare l'Hotel Desenzano per chiedere un prezzo forfetario senza emissione di fattura e con rilascio, come pezza giustificativa, di un semplice bigliettino contenente l'avvenuto pagamento, per i servizi resi, di €12.000,00, peraltro di nessun valore fiscale e mai registrato in quanto l'Hotel Desenzano non aveva emesso la relativa fattura; osservandosi che, solo dopo circa due anni dai servizi alberghieri resi, su richiesta del Presidente Milesi, essendo in corso di svolgimento l'ispezione disposta dalla L.N.D., venne acquisita una c.d. "copia conforme" della c.d. fattura n. 696 datata 02/11/2005, suggerita dal commercialista dell'Hotel, contenente indicazioni non veritiere in quanto la fattura di riferimento non era mai stata emessa in originale.

Che di ciò fosse ben consapevole il Sig. Milesi è provato dalle dichiarazioni rese dalle impiegate del C.R., Signore Bianchi e Brenna, alle quali, per brevità, ci si riporta.

Osserva, altresì, questa Corte che l'addebito posto in essere circa l'affidamento, in violazione dell'art. 8, all. A, del R.A.C., alla Sport Web S.r.l. della gestione del sito internet del C.R. è del tutto fondato essendo risultata l'eccessività e sproporzionatezza dei prezzi applicati (€ 96,00 + I.V.A. per ogni Società) rispetto a quelli sostenuti per la gestione del sito internet centrale della L.N.D. (€29,00 circa).

Illuminante, a tal proposito, appare la dichiarazione resa dal Presidente Rag. Carlo Tavecchio circa una operazione che ha comportato addebiti ingiustificati per prestazioni informatiche inerenti la postalizzazione e servizi informativi vari.

Di nessun conto, anche in carenza di supporto probatorio, è, quindi, l'assunto del Sig. Milesi il quale si è giustificato affermando che la Sport Web S.r.l. forniva servizi aggiuntivi.

In ordine, poi, alla omissione di controllo da parte del Presidente Milesi sulla effettiva attività svolta dal Dodesini, suo uomo di fiducia, questa C.G.F., condividendo la prospettazione del Procuratore Federale, osserva che tale attività è stata del tutto ambigua proprio ed anche in dipendenza di ingiustificati compensi erogati al Dodesini, per il generico titolo di ricerche di mercato sul territorio Lombardia, da un fornitore del C.R..

Allarmante è stata, infatti, la dichiarazione resa dal Sig. Belleri, responsabile della Sport Web S.r.l., il quale, con riferimento alla fatt. di €27.552,00 pagata al Dodesini, ha dichiarato che egli non aveva portato alla Sport Web alcun cliente.

Il Milesi, al fine di porre nel nulla le dichiarazioni accusatorie del Dodesini, ha, peraltro, dichiarato che il medesimo non era persona affidabile; affermazione, questa, che mal si concilia con il fatto di essersene servito, come uomo di fiducia, per prendere contatti con fornitori esterni, effettuare pagamenti e riceverli; così ponendo nel nulla la delega affidata al Vice Presidente Luigi Fantò di cui sopra e quella per la "gestione contabile e bilancio", rilasciata al Consigliere del C.R. Sig. Giuseppe Baretta il quale, avendo constatato la non corretta gestione amministrativo-contabile del Comitato, aveva rassegnato le sue dimissioni.

Ritiene, infine, questa C.G.F., condividendo la tesi prospettata dal Procura Federale, che non sia meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa del Presidente Milesi tesa ad invocare l'applicabilità, nel caso di specie, anche nell'ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo, sancito, in materia penale, dall'art. 2, comma 3, C.P. c.d. *abolitio criminis*.

E' costante principio giurisprudenziale che nell'ambito di operatività dell'istituto in esame non rientrano le vicende successive di norme extrapenali ovvero extradisciplinari che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle, come nella fattispecie, di atti o fatti amministrativi che, pur influenzando sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria che resta, pertanto, immutata e, quindi, in vigore; ne consegue, pertanto, che la successione di tali norme determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale (*rectius*, disciplinare) del fatto anteriormente commesso.

A ciò si aggiunga che comunque – come ha rilevato al Procura federale – non risulta neanche che l'attività svolta sia in linea con la nuova disciplina delle gare.

Pertanto non solo non vi sono le condizioni per una cancellazione o riduzione della sanzione inflitta, ma la gravità dei fatti accertati giustifica l'irrogazione di una maggior sanzione, come richiesto dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso del Signor Giuliano Milesi e ordina l'incameramento della tassa reclamo.

Accoglie in parte il ricorso del Procuratore Federale, e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 14.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 13 dicembre 2007

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)